

Spett.li Agenzie di Onoranze
Area metropolitana di Bologna
SEDI

Trasferimento al Deposito Osservazione Salme/Obitorio ex art. Art. 10, comma 2, L.R. 19/04.

Gentilissimi,

come è noto, l'art. 10, comma 2, L.R. 10/04¹ permette il trasferimento delle salme al DOS/Obitorio del Comune di Bologna – gestito dalla Scrivente Società - su richiesta della famiglia.

Come meglio specificato nella Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna del 6 ottobre 2004, n. 13871, lo spostamento è autorizzato da un medico, tramite un modello nel quale il medico dichiara che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Questa dichiarazione risulta estremamente rilevante nel momento particolare che stiamo vivendo, in quanto l'esclusione del pregiudizio per la salute pubblica significa, di fatto, l'esclusione del sospetto di decesso per COVID-19.

Ciò è confermato – peraltro – dalle prescrizioni contenute nella recente nota del Responsabile Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 12/03/2020, n. 218226 “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni in materia di attività funebre”, che prescrive un trattamento particolare nei casi di decesso per COVID-19: tale prescrizione implica, a nostro modo di vedere, che il medico che abbia autorizzato il trasporto escludendo pregiudizio per la salute pubblica non ritenga che il decesso sia stato determinato dal COVID-19, altrimenti non firmerebbe l'autorizzazione o – quantomeno – segnalerebbe la necessità di applicare le prescrizioni previste nella nota sopra riportata.

Si sottolinea dunque l'estrema importanza che nel documento autorizzatorio firmato dal medico sia presenti con chiarezza la specificazione il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

In caso di assenza di tali specificazioni, il DOS/Obitorio non accetterà in custodia il defunto.

Si raccomanda al personale di BSC in servizio al DOS/Obitorio di verificare puntualmente la presenza di tali indicazioni nel titolo autorizzatorio che accompagna la salma presa in custodia.

Bologna, 23/03/2020
Prot. n. 1332 del 23/03/2020

Dr.ssa Cinzia Barbieri
Amministratore Delegato

¹Art. 10 Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.

Sede: Via della Certosa, 18 - 40134 Bologna - tel. 051.6150811 - fax 051.6150829
C.F./P. IVA/Reg. Imp. BO 03079781203 - Capitale Sociale int. Vers. € 39.215,69
cimiteri.bologna@bolognaservizicimiteriali.it - www.bolognaservizicimiteriali.it